



REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. 1/1727 dell'8/01/1996	Approvazione del regolamento comunale
Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2009	Modifica regolamento
Consiglio Comunale n. 37 del 23/05/2011	Modifica regolamento
Consiglio Comunale n. 62 del 21/10/2013	Modifica regolamento
Consiglio Comunale n. 17 del 22/06/2015	Modifica regolamento
Consiglio Comunale XXX /2022	Modifica regolamento

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA

TITOLO I – Disposizioni Generali	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	8
Art. 4 - Attività di competenza del Comune	9
Art. 5 - Attività di competenza del Gestore	10
Art. 6 - Forme di gestione	11
TITOLO II – Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani	11
Art. 7 - Area di espletamento del pubblico servizio	11
Art. 8 - Modalità di espletamento del servizio	12
Art. 9 – Fornitura, tipologia e collocazione dei contenitori	13
Art. 10 - Isole di prossimità	14
Art. 10 Bis - Centri di riuso	14
Art. 11 - Trasporto	15
Art. 12 - Accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio	15
TITOLO III – Norme relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni	16
Art. 13 - Competenze del servizio negli spazi pubblici	16
Art. 14 - Modalità di erogazione del servizio negli spazi pubblici	16
Art. 14 bis - Spazzamento stradale, parchi e giardini pubblici	17
Art. 14 ter - Posizionamento e cura dei cestini stradali	18
Art. 14 quater - Raccolta delle foglie su suolo pubblico	18
Art. 15 - Divieti	18
Art. 16 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri	19
Art. 17 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	19
Art. 18 - Pulizia dei mercati, delle fiere e dei posti di vendita ambulante	20
Art. 19 - Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico	21
Art. 19 bis - Raccolta delle foglie provenienti da fondi privati	21
Art. 19 ter - Sgombero della neve dai marciapiedi	21
Art. 20 - Pulizia delle aree esterne alle attività	21
Art. 21 – Iniziative, eventi e manifestazioni pubbliche	22
Art. 22 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti	23
Art. 22 bis - Attività di volantinaggio	24
Art. 22 ter - Contenitori di materiale pubblicitario	24
Art. 22 quater - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri	24
Art. 22 quinquies - Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico - Ripristino dello stato dei luoghi	25
Art. 23 - Lavaggio e inaffio di aree pubbliche	25
TITOLO IV – Norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti	26

Art. 24 - Finalità del servizio di raccolta differenziata	26
Art. 24 bis - Sistema di misurazione puntuale della frazione secca residua	27
Art. 25 - Principi generali e norme per l'attuazione	28
Art. 25 bis - Norme per la raccolta delle singole frazioni	31
Art. 25 ter - Piattaforma Comunale San Rocco	36
Art. 26 - Tipologia dei contenitori	37
Art. 27 - Modalità di conferimento	38
Art. 28 - Pulizia dei contenitori	39
Art. 29 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi	39
Art. 30 - Informazioni	40
Art. 31 - Raccolte svolte da Associazioni di volontariato e con finalità benefiche	40
TITOLO V – Prescrizioni e norme specifiche	40
Art. 32 Obblighi generali	40
Art. 33 -Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani per Utenze non domestiche	41
TITOLO VI – Disposizioni varie e regime sanzionatorio	42
Art. 34 - Principi generali e criteri di comportamento	42
Art. 35 - Sistema sanzionatorio e di vigilanza	43
Art. 35 bis – Sanzioni	43
Art. 36 - Smaltimento animali morti su suolo pubblico di fauna non selvatica	43
Art. 37 - Carta della Qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani	44
Art. 38 - Norme transitorie e finali	44
TABELLA SANZIONI ALLEGATO A)	45

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
2. Nello specifico:
 - a) Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, disciplina la gestione integrata sul territorio comunale dei rifiuti urbani nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
 - b) Il Comune effettua la Gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali di rilevanza economica.
 - c) Il presente Regolamento si adegua automaticamente ai provvedimenti emanati in materia dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
 - d) Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
 - e) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale sono abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia.
 - f) Il presente Regolamento si inserisce nel contesto delle nuove modalità di "tariffazione puntuale" dei rifiuti urbani, a partire dal 01/01/2023, approvate dal Comune di Cremona e disciplinate da apposito regolamento (riferimento: "Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva").
 - g) Ogni fattispecie di violazione individuata nel presente Regolamento va ad abrogare quelle presenti per stessa tipologia di condotta in altri Regolamenti. Qualsiasi previsione contraria al presente atto si intende abrogata.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) **UTENTE**: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - b) **UTENZE DOMESTICHE**: i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
 - c) **UTENZE NON DOMESTICHE**: le comunità, le attività commerciali, professionali, artigianali, dei servizi e produttive in genere, le sedi di enti e associazioni;
 - d) **UTENZA SINGOLA**: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
 - e) **UTENZE CONDOMINIALI**: edifici che ospitano più utenze nei quali può essere attivato il sistema di conferimento collettivo;
 - f) **UTENZE AGGREGATE**: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile o tecnicamente fattibile o conveniente la misura della quantità conferita da ciascuna utenza;
 - g) **PRODUTTORE**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - h) **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - i) **GESTORE DEL SERVIZIO**: il soggetto a cui sono affidate, nelle forme di legge, una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani, od altro soggetto incaricato dal Comune per lo svolgimento di determinate attività;
 - j) **CONFERIMENTO**: la consegna dei rifiuti al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
 - k) **IDENTIFICAZIONE DELL'UTENZA**: assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 5 del DM Ambiente 20 Aprile 2017;
 - l) **MISURAZIONE PUNTUALE**: attività di misurazione conferimenti effettuati dalla singola utenza secondo le modalità indicate nel DM Ambiente 20 Aprile 2017;
 - m) **ORARIO DI ESPOSIZIONE**: orario nel quale il contenitore o il sacco deve essere esposto per le operazioni di raccolta;
 - n) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - o) **GESTIONE DEI RIFIUTI**: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
 - p) **RACCOLTA**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- q) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta in cui un flusso merceologico di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- r) **AUTOCOMPOSTAGGIO:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- s) **PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- t) **RIUTILIZZO:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- u) **RECUPERO:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- v) **RICICLO:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- w) **TRATTAMENTO:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- x) **SMALTIMENTO:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- y) **RACCOLTA DOMICILIARE O PORTA A PORTA:** la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario;
- z) **RACCOLTA STRADALE:** la raccolta effettuata con contenitori collocati sulla strada pubblica ad uso di più utenze;
- aa) **RACCOLTA SU CHIAMATA:** la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata mediante prenotazione da parte dell'utente con il soggetto Gestore dei servizi;
- bb) **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- cc) **CENTRO DI RACCOLTA:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- dd) **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- ee) **IMBALLAGGIO:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

- ff) **IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
 - gg) **IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - hh) **IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi e aerei;
 - ii) **RIFIUTO DA IMBALLAGGIO:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
 - jj) **CENTRI DI RIUSO:** locali o aree coperte, in cui viene effettuata la consegna, il deposito e il prelievo di beni usati, che non siano rifiuti, caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti;
 - kk) **ISOLE DI PROSSIMITÀ:** punti di raccolta di rifiuti derivanti dalla differenziazione di carta, plastica, vetro, lattine, individuati ed attrezzati dal Comune in accordo con il Gestore, presso le quali è possibile conferire in via del tutto eccezionale ed in particolari situazioni di criticità, le frazioni di rifiuto indicate derivanti dalla raccolta porta a porta degli RSU;
 - ll) **PIATTAFORMA:** struttura destinata al conferimento separato delle frazioni di rifiuto a cui possono accedere i cittadini residenti ed il Gestore del servizio pubblico, in cui tra l'altro possono essere svolte le operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto e la valorizzazione dei rifiuti stessi, conferiti separatamente per tipologia di rifiuto. La realizzazione e gestione di questi impianti è legata ad apposita Autorizzazione ambientale, rilasciata ai sensi della vigente normativa in materia, all'interno della quale sono codificate le azioni da adottare nelle fasi di realizzazione e di gestione, le prescrizioni specifiche a cui fare riferimento, le tipologie di frazioni, le loro modalità di stoccaggio ed i codici CER;
 - mm) **TAG:** anche definito con il termine di transponder, è un componente del sistema RFID (Radio Frequency Identification) che, applicato sulle diverse tipologie di contenitore (sacco a perdere o bidone), lo identifica in modo univoco. Il codice del TAG è associato al codice utente; durante le operazioni di raccolta, la lettura del TAG consentirà di attribuire direttamente all'utente il rifiuto conferito.
2. Si rimanda inoltre alle definizioni contenute nell'Art. 183 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che disciplina la gestione integrata sul territorio comunale dei rifiuti urbani.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. I rifiuti urbani sono ulteriormente suddivisi in domestici e da altre fonti (o non domestici).
2. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera b-ter, del D. Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c), d), e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - A. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - B. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - C. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - D. i veicoli fuori uso;
 - E. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli da quelli al comma 5;
 - F. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali all'interno delle superfici adibite alla lavorazione e alla trasformazione della materia o dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente connessi a tali attività e destinati ad ospitare esclusivamente le materie prime e i semilavorati.
4. Sono altresì rifiuti speciali, se diversi dai rifiuti urbani:
 - A. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali all'interno delle superfici con destinazione diversa di quelle di cui al precedente comma 3 punto f), quali gli uffici, i magazzini di vendita, i magazzini dei prodotti finiti, i padiglioni espositivi, le mense, i bagni, ecc.;
 - B. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - C. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
 - D. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio.

5. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
- A. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - B. i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui
 - C. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
 - D. la spazzatura;
 - E. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - F. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - G. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - H. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani;
6. Sono urbani, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche. Sono speciali i rifiuti di RAEE professionali.

Art. 4 - Attività di competenza del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
- a) l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b) l'adozione dei provvedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) l'adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d) l'approvazione di progetti in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e l'autorizzazione alla realizzazione dei medesimi, nel caso in cui l'intervento di

bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;

- e) l'adozione di ordinanze urgenti volte a ottenere la rimozione di rifiuti da fabbricati, aree scoperte private o terreni non edificati, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico;
 - f) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito e non conforme ai sensi del presente Regolamento;
 - g) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato, anche in collaborazione con il Gestore;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore o degli appaltatori incaricati.
 - h) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con particolare riferimento a:
 - rifiuti urbani residui;
 - rifiuti urbani ingombranti;
 - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata ai fini del recupero-riciclaggio;
 - rifiuti urbani pericolosi.
2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare forme di raccolte differenziate per favorire il recupero di materiali e minimizzare lo smaltimento finale. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione ed in collaborazione con la scuola e con Associazioni ambientaliste, nel rispetto delle specifiche norme previste dalla normativa vigente, anche tramite il Gestore e/o con il supporto di associazioni volontaristiche ambientaliste, nel rispetto delle specifiche norme previste dalla normativa vigente, anche tramite il Gestore e/o con il supporto di associazioni volontaristiche.

Art. 5 - Attività di competenza del Gestore

1. Al Gestore del servizio, d'intesa con l'amministrazione comunale e nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa e dal contratto di servizio, competono le seguenti attività:
- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi: raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico;
 - b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico
 - c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;

- d) l'espletamento delle attività relative all'applicazione e riscossione della tariffa rifiuti, secondo i termini e modalità indicati nel Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva;
 - e) stabilire le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - f) stabilire le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni nonché gli orari delle operazioni di svuotamento ed asporto;
 - g) coerentemente con quanto enunciato al successivo art.9, stabilire caratteristiche, numero ed ubicazione dei contenitori;
 - h) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;
 - i) pubblicizzare le modalità ed i tempi delle attività previste al successivo art.8;
 - j) attivare altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal contratto di servizio di cui sopra;
 - k) concordare con l'Amministrazione Comunale il costo dei servizi aggiuntivi opzionali di cui al successivo articolo 25.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi, nei termini indicati nelle lettere a), b), c), d), e) f) dell'art. 4.
 3. Ogni eventuale modifica o variazione delle modalità di esecuzione del servizio che l'Amministrazione Comunale riterrà di apportare dovrà essere concordata con il Gestore che si dovrà attenere alle linee di indirizzo definite dalla stessa.
 4. Il Gestore annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà redigere una relazione tecnico-esplicativa sulle modalità di esecuzione, da integrare o modificare ogniqualvolta vengano apportate modificazioni di cui al comma precedente.

Art. 6 - Forme di gestione

1. I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti nelle forme previste dalle norme vigenti in materia.

TITOLO II – Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani

Art. 7 - Area di espletamento del pubblico servizio

1. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di

utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Gestore del servizio.

2. Il servizio è, pertanto, garantito:
 - a) in tutta l'area urbana;
 - b) in tutti i nuclei abitati più significativi e nelle frazioni delle zone suburbane.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori delle aree di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani alla Piattaforma.
4. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso.

Art. 8 - Modalità di espletamento del servizio

1. Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nel rispetto degli atti di affidamento del servizio stesso, saranno effettuate in modo omogeneo. In particolare, al fine di garantire il decoro urbano e minimizzare l'impatto ambientale, è attivato il sistema di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale.

I cittadini saranno tenuti a depositare i rifiuti in appositi contenitori presenti in locali o zone destinati specificatamente a tale ricovero, allestiti all'interno delle aree di proprietà, ovvero aree comuni condominiali. I contenitori dei rifiuti potranno essere tenuti temporaneamente nei locali o zone suddette fino all'esposizione su strada nei giorni e orari definiti negli atti di affidamento del servizio al Gestore. Una volta effettuato lo svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati all'interno a cura dei condomini o loro incaricati. Negli edifici di nuova costruzione si dovrà prevedere la realizzazione di un apposito locale ben aerato, di dimensioni idonee, da destinare alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dell'indifferenziato residuo (RSU) che rispetti la normativa vigente di settore.
2. I rifiuti dovranno essere contenuti unicamente negli appositi sacchetti o contenitori protettivi specificatamente consegnati dal Gestore e individuati per colore, in ragione del tipo di frazione, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti salvo nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà, comunque, essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
3. È vietato, altresì, immettere nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
4. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
5. È vietata la cernita, discernimento e/o asportazione dei rifiuti da qualunque contenitore contenente rifiuti urbani. Il medesimo divieto è esteso anche all'interno degli impianti e centri di raccolta.
6. È vietato l'abbandono di rifiuti su suolo pubblico.

7. È, altresì, vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
8. Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati, pressati e compattati, onde ridurre al minimo il volume, essendo consentito il deposito degli imballaggi stessi, nel luogo di conferimento.
9. Gli utenti sono tenuti a rendere inoffensivi, imballandoli opportunamente, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori, per salvaguardare la sicurezza nelle fasi di raccolta e successivo recupero/smaltimento.
10. I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti, con le modalità impartite e pubblicizzate, in modo da consentire il recupero di beni reimpiegabili e facilitare il recupero di materia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute.
11. I rifiuti urbani ingombranti dovranno essere conferiti:
 - a) direttamente da parte dell'utente alla piattaforma o postazione mobile Ecocar o, se riutilizzabili, al centro di riuso;
 - b) per chiamata al Gestore del Servizio;
12. Il conferimento degli sfalci e delle potature avviene in contenitori appositi ed è vietato il loro abbandono su suolo pubblico.
13. Le siringhe, una volta utilizzate, devono essere rese inoffensive, coprendo l'ago con il cappuccio apposito e conferite con le modalità indicate nella Carta di Qualità del Servizio; è fatto divieto l'abbandono sul suolo pubblico.

Art. 9 – Fornitura, tipologia e collocazione dei contenitori

1. Tutte le utenze devono dotarsi dei contenitori riutilizzabili o dei contenitori a perdere (sacchi) forniti dal Gestore e adibiti alla raccolta di ogni frazione e al conferimento individuale.
2. Ogni nuova utenza deve provvedere a regolarizzare la propria posizione contributiva recandosi presso i competenti sportelli, dove verrà a loro consegnata la necessaria modulistica, che darà anche l'accesso al ritiro gratuito della dovuta fornitura di contenitori/sacchi a perdere, presso il Gestore.
3. La fornitura di serie dei sacchi a perdere per le utenze, atti alla raccolta differenziata dei rifiuti, è fornita gratuitamente presso gli sportelli del Gestore e consiste in:
 - a. sacchi azzurri: destinati alla raccolta del secco, dotati di dispositivo di identificazione dell'utenza;
 - b. sacchi gialli: destinati alla raccolta della plastica, consegnati dal Gestore mediante la regola "vuoto per pieno", ovvero viene lasciato un nuovo sacco ogni volta che viene ritirato un sacco pieno;
 - c. sacchi in mater-bi: destinati alla raccolta dell'umido, fornita mediante il distributore automatico collocato dal Gestore presso l'ufficio di Spazio Comune in P.zza Stradivari, che funziona attraverso la Carta Regionale dei Servizi (CRS), collegata al nucleo familiare di appartenenza di ogni cittadino residente nel Comune di Cremona;
 - d. sacchi viola: dotazione eventuale, destinata per particolari casi, di cui all'art. 25 Bis - punto 7- del presente Regolamento.

4. La dotazione di contenitori è rapportata alla tipologia e alle esigenze dell'utente ed è corredata dalle istruzioni per l'uso e il calendario di raccolta, con le ulteriori indicazioni per differenziare correttamente i rifiuti e conferirli al servizio.
5. I contenitori e sacchi in dotazione alle utenze aggregate sono dati in consegna all'amministratore del complesso o ad altro soggetto a ciò abilitato.
6. L'utente deve mantenere i contenitori assegnati in buono stato, fatta salva la normale usura, e curarne il lavaggio e la pulizia.
7. Il Gestore provvede alla sostituzione dei contenitori che risultino accidentalmente danneggiati o non più funzionali all'uso, anche nel dispositivo di identificazione, su richiesta dell'utenza e previa restituzione del contenitore precedente. L'utente deve segnalare tempestivamente l'inidoneità del contenitore o, se rilevabile, del dispositivo di identificazione.
8. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di sostituzione va inoltrata al Gestore accompagnata da una nota di dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
9. I contenitori assegnati all'utenza devono essere conservati all'interno di aree private, evitando l'insorgere di criticità e interferenze con le utenze limitrofe, in considerazione di eventuali problematiche di contesto. Qualora l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico, previa autorizzazione del Comune ed in accordo con il Gestore, al fine di garantire l'igiene, le operazioni di svuotamento e asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, con particolare riferimento alle utenze deboli e ai disabili, alla luce della vigente normativa in materia.
10. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale, dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.
11. I contenitori assegnati all'utenza, all'atto della chiusura dell'utenza devono essere riconsegnati al Gestore vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura del Gestore, previa richiesta dell'utente.

Art. 10 - Isole di prossimità

1. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Gestore, ha la possibilità di valutare l'allestimento delle isole di prossimità. A tal fine, dovrà individuare zone facilmente accessibili ai mezzi e alle persone, evitando la creazione di barriere architettoniche e degrado, che saranno adeguatamente attrezzate, dove sarà possibile conferire, in via del tutto eccezionale ed in particolari situazioni di criticità, le frazioni di rifiuto derivanti dalla raccolta porta a porta degli RSU (carta, plastica, vetro, lattine). La posizione dovrà essere individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale, come previsto dalla normativa vigente e dovranno essere realizzate a cura del Gestore.

Art. 10 Bis - Centri di riuso

1. L'Amministrazione Comunale ha la possibilità di valutare l'allestimento di centri di riuso, individuando locali o aree coperte idonee, opportunamente presidiate, in cui l'utenza può

consegnare o prelevare beni usati di immediato riutilizzo, che non siano rifiuti. Dovranno essere individuate dall'Amministrazione Comunale zone facilmente accessibili ai mezzi e alle persone, evitando la creazione di barriere architettoniche e degrado.

Art. 11 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, previsti dalla normativa vigente in materia.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del vigente Codice della Strada e a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. L'idoneità dei veicoli di cui sopra è assicurata dal Gestore del servizio.

Art. 12 - Accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio

1. L'accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti ai fini del conferimento è riservato al personale ed ai mezzi del Gestore. Possono, altresì, accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore, compatibilmente con la potenzialità degli impianti:
 - a. mezzi e personale dei servizi tecnologici-manutentivi del Comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;
 - b. vettori autorizzati al trasporto di rifiuti solidi urbani che conferiscano i rifiuti per conto di amministrazioni comunali convenzionati con l'Ente Gestore;
 - c. mezzi di ditte, aziende ed imprese produttrici di rifiuti urbani che, in base al presente Regolamento, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di produzione propria;
 - d. privati cittadini che conferiscono in proprio prodotti di potature, rifiuti ingombranti ed altre tipologie di rifiuti appositamente indicati (es. RAEE di grandi dimensioni), devono prenotare il conferimento presso la piattaforma mediante apposito modulo, scaricabile dal sito del Gestore e del Comune;
 - e. privati cittadini che conferiscono rifiuti inerti di origine domestica devono prenotare il conferimento presso la piattaforma mediante apposito modulo, scaricabile dal sito del Gestore e del Comune.

TITOLO III – Norme relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 13 - Competenze del servizio negli spazi pubblici

1. I servizi di igiene urbana espletati negli spazi pubblici riguardano le seguenti specifiche attività:
 - spazzamento stradale manuale e meccanizzato;
 - lavaggio stradale;
 - svuotamento cestini;
 - raccolta foglie;
 - rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche.
2. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio e svuotamento dei cestini vengono definiti così da comprendere:
 - le strade e le piazze (compresi portici, gallerie, scalinate, marciapiedi, aiuole spartitraffico, tazze delle alberature stradali) classificate come comunali;
 - i tratti delle strade statali e provinciali attraversanti il territorio comunale;
 - le strade private, comunque soggette ad uso pubblico (compresi portici, gallerie, scalinate, marciapiedi, ecc.), purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - i viali del cimitero, limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;
 - le aree destinate ai mercati.
3. Il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati è esteso a tutte le aree pubbliche, comprese all'interno del perimetro del territorio comunale.

Art. 14 - Modalità di erogazione del servizio negli spazi pubblici

1. La definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione dei rifiuti e all'igiene urbana più in generale, costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale.
2. Gli atti di affidamento del Servizio definiscono:
 - a) le modalità di espletamento del servizio, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - b) la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi, in considerazione di valutazioni inerenti alla qualità delle prestazioni.

3. Inoltre, gli atti di affidamento del servizio:
 - a) individuano, per il servizio di spazzamento, la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato;
 - b) definiscono, per il servizio di lavaggio stradale, le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, valutandone la limitazione o l'incremento in caso di particolari situazioni.
4. Il Gestore provvede, altresì, all'installazione negli spazi pubblici di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.
5. Il Gestore collabora, limitatamente alle attività di competenza di cui all'art.5 del presente Regolamento, nell'ambito delle azioni necessarie propedeutiche ai successivi interventi di pulizia delle caditoie stradali, in capo ad altro soggetto.

Art. 14 bis - Spazzamento stradale, parchi e giardini pubblici

1. Lo spazzamento stradale viene espletato secondo due modalità: manuale e meccanizzato. Le zone interessate sono regolamentate da uno specifico programma di spazzamento che prevede interventi con diverse frequenze modulate secondo vari parametri: flusso veicolare e pedonale, contesto urbano, etc.
2. Il servizio è svolto avendo cura di contenere il sollevamento di polveri, rispettare le esigenze di circolazione stradale veicolare e pedonale, contenere la rumorosità e le emissioni di gas di scarico ed evitare il danneggiamento della pavimentazione stradale.
3. Spazzamento manuale:
 - a. avviene attraverso l'intervento di operatori debitamente attrezzati, che all'interno di una specifica zona assegnata provvedono all'effettuazione della pulizia delle strade, dei marciapiedi, delle piazze pubbliche o ad uso pubblico, dei portici pubblici, ecc., ed alla rimozione dei rifiuti raccolti, mediante caricamento degli stessi all'interno del veicolo assegnato. Contestualmente a tali operazioni, l'operatore provvede anche alla vuotatura dei cestini gettacarte, effettuando anche la pulizia dello spazio adiacente;
 - b. viene svolto anche presso i parchi ed i giardini pubblici con rimozione dei rifiuti, vuotatura dei cestini porta rifiuti, asporto dai vialetti e dai percorsi pedonali di rifiuti e deiezioni canine giacenti a terra;
 - c. le zone interessate sono regolamentate da uno specifico programma di spazzamento, riportato nella Carta di Qualità del Servizio.
4. Spazzamento meccanizzato:
 - a. viene svolto sull'intera superficie di piazze, vie del centro storico, aree destinate a mercati, spazi adibiti a parcheggio, strade pedonali, piste ciclabili;
 - b. avviene mediante l'utilizzo di moduli lavorativi composti da un operatore e di una autospazzatrice, le macchine operatrici in uso sono moderne e all'avanguardia, in alcuni contesti le operazioni di pulizia vengono integrate con interventi manuali;
 - c. per ottimizzare l'intervento e per abbattere le polveri, le macchine provvedono anche ad una preventiva umidificazione della zona sulla quale intervengono;
 - d. il Gestore, in accordo con il Comune, installa preventivamente nelle vie interessate dalla pulizia, ove non già presenti in via stabile, la segnaletica provvisoria recante il divieto di sosta nei giorni ed orari pianificati, per effettuare gli interventi di pulizia;
 - e. le zone interessate sono regolamentate da uno specifico programma di spazzamento, riportato nella Carta di Qualità del Servizio.

5. Particolare attenzione è prevista nei mesi autunnali ed invernali in relazione alla caduta delle foglie, tipica di questa stagione, di cui al successivo art. 14 quater.
6. Il Comune può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale da parte del Gestore.
7. È fatto divieto di immettere nelle griglie, caditoie e pozzetti stradali vari, rifiuti e materiali di spazzamento.

Art. 14 ter - Posizionamento e cura dei cestini stradali

1. Il Comune definisce le zone in cui collocare o sostituire i cestini, secondo piani di intervento condivisi con il Gestore, è vietata la collocazione di cestini su suolo pubblico da parte di privati.
2. Il Comune provvede a scegliere e collocare cestini con caratteristiche estetiche e volumetriche che siano adeguate alla posizione e all'uso previsto; i cestini devono essere mantenuti in condizioni di pulizia e decoro, sia per i cittadini fruitori che per gli operatori addetti al cambio del sacchetto.
3. Il Gestore si impegna a segnalare periodicamente lo stato dei cestini al Comune, a cui spetta definire un piano di sostituzione e manutenzione periodica.
4. Il Gestore provvede a svuotare i cestini, quando pieni, con frequenza fino a due volte al giorno, in base alle effettive necessità, il servizio prevede la sostituzione del sacco di polietilene pieno con uno nuovo e la pulizia interna qualora siano presenti residui di rifiuti fuoriusciti dai sacchetti.

Art. 14 quater - Raccolta delle foglie su suolo pubblico

1. Si tratta di un'operazione che in autunno riveste particolare importanza, oltre che per la tutela del pubblico decoro, anche per garantire l'incolumità pubblica, in quanto le foglie sui marciapiedi, soprattutto se bagnate, risultano scivolose, inoltre le foglie vengono rimosse per evitare di ostruire le bocche di lupo e le caditoie, a garanzia del corretto deflusso delle acque nel sistema fognario in caso di pioggia.
2. Le foglie giacenti in area pubblica vengono asportate ad opera del Gestore assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade, mediante il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato.
3. Essendo la caduta delle foglie dipendente dall'andamento stagionale, la pianificazione delle attività di raccolta sono diffuse attraverso i mezzi di comunicazione ed il sito web del Gestore.

Art. 15 - Divieti

1. È fatto divieto agli utenti di aree, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti urbani (cestini) o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti nelle sue diverse articolazioni, a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, rifiuti/materiali ingombranti, Rifiuti Urbani Pericolosi, rifiuti/materiali destinati al recupero. Il trasgressore

è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi come previsto dall'art.22 Quinquies del presente Regolamento.

- 1.Bis** Se l'abbandono è di rifiuti per natura e/o per quantità ingombrante, la sanzione è quella prevista dai commi 10 e 11 dell'art. 8 del presente Regolamento.
- 2.** I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori. È fatto divieto l'abbandono o il gettare al suolo imbrattandolo, qualsiasi rifiuto seppur di piccole dimensioni. È fatto divieto di danneggiare o ribaltare i contenitori sopra descritti e utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani provenienti da abitazioni, utenze commerciali e di rifiuti ingombranti; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini stradali e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
- 3.** I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti; è vietato utilizzare i cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici prodotti presso le utenze; è altresì vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipologia nelle aree limitrofe al cestino stradale.

Art. 16 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

- 1.** Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area e le strade adiacenti perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
- 2.** Anche nel caso che tali attività vengano effettuate senza occupazione di aree pubbliche, le strade e le aree pubbliche adiacenti al cantiere vanno quotidianamente mantenute pulite.
- 3.** Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.
- 4.** La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1 e 2, lett. g.) del Codice della Strada (D.lgs. n.285 del 30/04/1992).

Art. 17 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

- 1.** Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e ogni area verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi ripristinando lo stato dei luoghi ai sensi dell'art.22 Quinquies. Sono esentati dal presente obbligo, le persone con handicap visivo

relativamente ai cani guida e conduttori di cani che abbiano evidenti problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da palesi handicap.

2. L'obbligo di cui sopra riguarda le aree di circolazione del centro urbano, dei centri abitati e nuclei abitati, compresi i percorsi pedonali delle aree verdi, le aree verdi attrezzate per bambini, i parcheggi e le apposite aree predisposte per i cani.
3. La conduzione di cani su aree pubbliche è subordinata ai seguenti obblighi per il conduttore:
 - a) portare al seguito idonei mezzi alla raccolta delle feci, prevedendo come dotazione minima un sacchetto di plastica o carta nel quale le deiezioni canine dovranno essere raccolte, rinchiusi e quindi collocate nei cestini o contenitori stradali dedicati;
 - b) provvedere a ripulire immediatamente il suolo pubblico rimuovendo le feci dell'animale ripristinando lo stato dei luoghi preesistente;
 - c) nelle aree del centro storico, ossia l'area interna al perimetro delle vecchie mura cittadine, riconosciuta dalla Regione come ambito a prevalente economia turistica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 114/98, è inoltre obbligatorio, allo scopo di mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro dei luoghi, una totale asportazione delle deiezioni canine, con ripulitura e lavaggio del suolo pubblico attraverso il versamento di acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;
 - d) Il Comune potrà dotare alcune di esse con appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali.
4. La violazione delle norme di cui al presente articolo è soggetta ai controlli degli Agenti di Polizia Locale attivi sul territorio ed è punita con la sanzione prevista dall'art. 14, comma 7 e 9 del Regolamento di Polizia Municipale.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (come i non vedenti-vedi comma 1).

Art. 18 - Pulizia dei mercati, delle fiere e dei posti di vendita ambulante

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento, in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.
2. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dal presente regolamento all'art.27 c.1 e conferiti distintamente presso i contenitori messi a disposizione dal Comune.
3. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
4. Ogni titolare di posteggio deve provvedere a raccogliere i rifiuti prodotti negli appositi contenitori a disposizione degli operatori del mercato, differenziando la raccolta per frazione di rifiuto, il materiale di scarto indifferenziato deve essere raccolto dai titolari negli appositi sacchi consegnati dal Gestore.

5. Ogni titolare di posteggio deve rispettare gli orari di svolgimento dell'attività e di sgombero del posteggio, affinché il Gestore possa intraprendere, nel rispetto degli orari previsti, le operazioni di pulizia dell'area mercatale.
6. È assolutamente vietato scaricare rifiuti provenienti da fiere e mercati tenuti fuori dal territorio comunale.

Art. 19 - Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico

1. Tutte le aree private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. La pulizia si riferisce a qualsiasi accumulo di materiale considerato rifiuto, scarti di lavorazioni edilizie, vegetazione spontanea non adeguatamente mantenuta, deiezioni di animali sia domestici che selvatici, carcasse di animali e qualsiasi materia che possa compromettere l'igiene, decoro e la salute pubblica.
2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 19 bis - Raccolta delle foglie provenienti da fondi privati

1. Al fine di evitare ogni pregiudizio per il decoro pubblico e di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, è fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche, di rimuovere dalle strade, dai marciapiedi le foglie ed i rami caduti dalle piante dimoranti all'interno delle proprietà stesse.

Art. 19 ter - Sgombero della neve dai marciapiedi

1. È buona norma che, in caso di abbondanti nevicate, i cittadini proprietari, gestori, affittuari ovvero coloro che abbiano la disponibilità o siano responsabili di edifici confinanti con i marciapiedi delle strade pubbliche, procedano alla rimozione della neve dai marciapiedi stessi, depositandola a bordo della carreggiata allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei pedoni.
2. Successivamente alla rimozione della neve è auspicabile che venga sparso il sale per evitare la formazione del ghiaccio.

Art. 20 - Pulizia delle aree esterne alle attività

1. I titolari di attività che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio esterno concesso, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata o dagli avventori della stessa, gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente regolamento; la pulizia e raccolta rifiuti da parte

dei titolari di attività deve essere svolta indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

2. Analogo obbligo vale per i titolari di attività le cui aree esterne nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (es. cartacce, scontrini, imballaggi, contenitori per bibite e residui alimentari), nonché mozziconi.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani. Il mancato corretto conferimento comporterà la sanzione amministrativa in relazione all'art. 27 c.1 del presente Regolamento.
4. All'orario di chiusura dell'attività lo spazio esterno concesso e le immediate vicinanze (es. fronte/accessi) devono risultare perfettamente ripulite.
5. Tutte le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne, in cui viene esercitata l'attività, di idonei cestini gettacarta dotati di gettamozziconi, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.
6. Tutte le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne, in cui viene esercitata l'attività, di idonei cestini provvisti di sacco azzurro con dispositivo di lettura Rf-id (TAG), per la raccolta del secco indifferenziato.

Art. 21 – Iniziative, eventi e manifestazioni pubbliche

1. Gli organizzatori di iniziative e manifestazioni di qualsiasi tipo, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'ufficio competente, con preavviso minimo di giorni 20 (venti), il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con il Gestore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Nelle manifestazioni organizzate sul territorio comunale si dovrà privilegiare l'utilizzo di stoviglie e contenitori riciclabili e riutilizzabili, adottando misure ambientalmente sostenibili.
3. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata ad uso pubblico, con particolare attenzione alle vie e alle piazze del centro storico di maggior pregio, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzatore della manifestazione è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. A tal riguardo, l'Ufficio competente del Comune trasmette al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, nonché per le manifestazioni direttamente attuate dal Comune, ovvero con riconoscimento di "patrocinio e collaborazione" da parte dello stesso, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di effettuare una valutazione specifica in tal senso.

4. La raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili deve essere incentivata procedendo a suddividere i rifiuti prodotti secondo le indicazioni del Gestore, utilizzando i contenitori da questo forniti e garantire la pulizia dell'area occupata al termine dell'occupazione.
5. Il Gestore, in funzione dell'evento, con particolare attenzione alle vie e alle piazze del centro storico di maggior pregio, e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.
6. Tutte le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarta dotati di gettamozziconi, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia. L'omessa ottemperanza comporterà la sanzione ai sensi dell'art.20 c.4.
7. In caso di conferimento di rifiuto non idoneo o di suolo pubblico lordato, accertato il responsabile da parte del Gestore o dalla Polizia Locale, si procederà ad elevare allo stesso la relativa sanzione in relazione all'art.27 c.1 per lo scorretto conferimento e all'art.20 c.1 per la mancata pulizia del suolo pubblico. Nel caso di manifestazioni ove non sia possibile accertare il responsabile, la sanzione verrà elevata all'organizzatore dell'evento.

Art. 22 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. L'Ufficio competente Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, alle materie fecali e ai liquami animali; sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare, in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in carta, vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
3. Nel caso in cui l'area si dovesse presentare in particolari situazioni di degrado, con mancanza di igiene e decoro, l'ufficio competente del Comune si riserva la facoltà di intervenire con un servizio straordinario di pulizia, il cui costo ricadrà sui gestori dell'attività di cui trattasi.
4. Tutte le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarta dotati di getta mozziconi, anche in materiale

plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono procedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Art. 22 bis - Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade e aree pubbliche o aperte al pubblico:
 - a) distribuire volantini (compresi opuscoli, biglietti da visita, ecc) tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli/vano finestrini dei veicoli in sosta sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - b) lanciare o collocare sul suolo pubblico e/o su arredi urbani volantini o simili.Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole, altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.

Art. 22 ter - Contenitori di materiale pubblicitario

1. È fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 22 quater - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.
4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 22 quinquies - Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico - Ripristino dello stato dei luoghi

1. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o ATS competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 23 - Lavaggio e innaffio di aree pubbliche

1. L'attività di pulizia di strade, piazze e marciapiedi è condotta unendo le tre attività di base: spazzamento manuale, meccanico e lavaggio stradale. Il lavaggio a pressione, o idropulizia, è volto a sostenere ed integrare l'azione della pulizia del suolo nell'area del Centro Storico, in una serie di punti definiti.
2. Particolare attenzione è posta al contenimento delle lordure provocate dal guano dei colombi e alla presenza delle deiezioni canine.
3. Sono esclusi i lavaggi e la pulizia di monumenti e muri di abitazioni di pregio onde evitare danneggiamenti delle stesse.
4. Le frequenze di intervento, variabili a seconda del sito, sono vincolate dall'andamento stagionale della temperatura oltre che alle situazioni microclimatiche in modo da non creare pericoli per i pedoni e la circolazione.
5. Il servizio di lavaggio ed innaffio delle strade e piazze nel territorio urbano verrà eseguito dal Gestore del servizio secondo le seguenti modalità:
 - a) lavaggio
 - gli interventi di lavaggio dovranno essere effettuati periodicamente o secondo necessità
 - rimozione degli escrementi dei piccioni o di altri animali
 - spandimenti accidentali di liquidi o altri materiali
 - superfici lordate da persone
 - pulitura a fondo di marciapiedi e basi di edifici pubblici
 - plateatici utilizzati per manifestazioni e aree mercatali
 - b) innaffio
 - gli interventi di innaffio dovranno essere effettuati periodicamente o secondo necessità su strade e piazze, pubbliche e/o private ad uso pubblico.
6. I dettagli della pianificazione del servizio sono resi pubblici mediante la Carta di Qualità del Servizio, che vengono costantemente aggiornati.

TITOLO IV – Norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti

Art. 24 - Finalità del servizio di raccolta differenziata

1. Mediante l'introduzione di sistemi di misurazione e tariffazione puntuale rifiuti (TARIP), l'Amministrazione vuole implementare gli obiettivi dell'economia circolare attraverso riduzione dei rifiuti, incremento della qualità e quantità della raccolta differenziata, introducendo strumenti di equità e spinta a comportamenti virtuosi dei cittadini attraverso l'applicazione dei principi UE "chi inquina paga" e "pago per quello che butto" (PAYT). Il sistema di misura, per la sola frazione indifferenziata (secco residuo), è attivato sull'intero territorio a decorrere dall'anno 2022 e nel 2023 sarà attivata la tariffazione puntuale corrispettiva con il contestuale affidamento della totalità del ciclo integrato di gestione dei rifiuti al Gestore.
2. La Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione sono disciplinate da apposito regolamento denominato "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA", approvato nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'applicazione della tariffa corrispettiva avviene sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
4. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
5. Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a diminuire la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare e sviluppare nuovi processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviate allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali e minimizzare lo smaltimento finale;
 - f) promuovere forme educative e di informazione atte al contenimento della produzione dei rifiuti ed alla loro valorizzazione come bene riciclabile.

Art. 24 bis - Sistema di misurazione puntuale della frazione secca residua

1. Il sistema di misurazione puntuale nella città di Cremona prevede:
 - l'impiego di un sensore con tecnologia RF-ID (radiofrequenza) da applicare alle diverse tipologie di contenitori ovvero sacchi a perdere, bidoncini e bidoni carrellati;
 - misurazione per via indiretta (volume) secondo il modello «vuoto per pieno» (ritiro dei sacchi/contenitori esposti, considerati pieni);
 - misurazione della sola frazione di rifiuto urbano residuo (RUR).
2. Per la misurazione degli svuotamenti, il sistema di gestione dei rifiuti urbani è stato dotato dei seguenti strumenti hardware e software:
 - TAG Passivo: dispositivo di memorizzazione delle informazioni relative al contenitore (n. di identificazione univoco, tipologia, litri) a lettura passiva e senza necessità di contatto.
 - Contenitore Mono-utenza, di volume standardizzato, su cui è installato il tag-passivo.
 - A bordo degli automezzi che effettuano la raccolta:
 - a. Antenna: sistema di lettura dei TAG, senza contatto fisico, tramite emissione di frequenze radio che rilevano i TAG passivi e permettono di registrare i dati in esso contenuti;
 - b. Controller: strumento di interpretazione e memorizzazione dei dati letti dai TAG, parte essenziale del sistema di rilevazione degli svuotamenti. Il controller riceve il segnale radio di ritorno dal TAG, lo interpreta e lo memorizza rendendolo disponibile per le successive elaborazioni;
 - c. Sistema di Rilevazione satellitare degli automezzi (GPS): gli automezzi dedicati ai servizi di igiene urbana sono muniti di sistema GPS per la localizzazione satellitare degli stessi. Il sistema permette di monitorare, in tempo reale, la posizione degli automezzi e ricostruire i percorsi di raccolta/spazzamento effettuati.
 - d. Il sistema associa le informazioni rilevate dal lettore Rf-id, che identifica il contenitore grazie al codice univoco (impresso nel TAG), e dal sistema di rilevazione satellitare che identifica, in modo sufficientemente certo, la posizione (latitudine, longitudine ed altezza) in cui tale contenitore è stato vuotato.
 - Software gestionale dedicato: contenente una serie di dati necessari per il funzionamento del sistema tra cui:
 - a. Archivio delle Utenze: contiene i dati relativi ad ogni singola utenza;
 - b. Archivio dei contenitori: per ogni singola utenza vengono registrati i dati identificativi del contenitore consegnato (codice, tipologia);
 - c. Archivio Svuotamenti: contiene tutti gli svuotamenti (data, ora, coordinate satellitari) effettuati per ogni singolo utente.
3. L'adozione del Sistema di misurazione puntuale è seguita all'attività di distribuzione, che ha previsto la consegna alle utenze di una dotazione iniziale composta, sulla base della tipologia di utenza: pari a 30 sacchi da 60 litri per le utenze domestiche e sacchi da 60 o 110 litri (in numero variabile a seconda della categoria e della superficie a ruolo), per le utenze non domestiche. Alcune utenze non domestiche sono state dotate di contenitori

rigidi, di colore nero, dal volume variabile da 120 litri fino a 1000 litri muniti di Rf-id (TAG).

Art. 25 - Principi generali e norme per l'attuazione

1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziati sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.
2. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:
 - delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
 - delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
 - del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - dei sistemi di recupero;
 - dei sistemi di smaltimento finale;
 - della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
3. Il Gestore adotta un servizio di raccolta porta a porta che prevede il prelievo a domicilio delle principali tipologie di rifiuto urbano e in particolare:
 - Rifiuto Indifferenziato (anche detto Secco Residuale o Rifiuto Urbano Residuo);
 - Raccolta Pannolini e tessili sanitari;
 - Rifiuto Umido (anche detto FORSU);
 - Carta e Cartone;
 - Imballaggi in Plastica;
 - Vetro e Lattine;
 - Scarti vegetali;
 - Compostore domestico;
 - Pile e farmaci scaduti;
 - Ingombranti;
 - RAEE;
 - Oli vegetali esausti;
 - Indumenti usati (rifiuti tessili);
 - Lettiere di animali domestici;
 - Trucioli di legno prodotti dai liutai;
 - Rifiuti Abbandonati su suolo pubblico

4. I rifiuti differenziati sono conferiti con le seguenti modalità di raccolta:

A. “PORTA A PORTA”

- Il Gestore fornisce a ciascuna utenza i vari contenitori in comodato d'uso gratuito, distinti per colore e per volume, nei quali conferire le diverse tipologie di rifiuto.
- I contenitori devono essere esposti su suolo pubblico nei giorni indicati nel calendario per essere svuotati. L'esposizione dovrà avvenire attenendosi agli orari previsti nella Carta di Qualità del Servizio e comunque in modo da minimizzare l'impatto dovuto alla presenza dei sacchi/contenitori sul suolo pubblico, soprattutto nelle aree centrali di maggior pregio. I cittadini dovranno posizionare al di fuori delle proprie abitazioni i sacchi/contenitori in modo ordinato e tale da non costituire intralcio alcuno per la circolazione veicolare e pedonale.
- I sacchi/contenitori dovranno essere esposti dai cittadini preferibilmente se pieni e non obbligatoriamente, se non necessario, ogni giorno in cui è prevista la raccolta. Sarà altresì compito degli stessi ritirare il prima possibile i contenitori dal marciapiede/suolo pubblico subito dopo lo svuotamento.
- Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti specifici a seconda della tipologia dei materiali da conferire.
- Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dopo due segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il Gestore può procedere al non ritiro del materiale, finché questo non sia ritenuto conforme allo standard richiesto. La non conformità è segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune. Il recupero dei rifiuti, non ritirati, perché posti in contenitori e/o sacchetti in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore su richiesta dell'utenza, o dell'amministratore del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta che hanno l'obbligo di provvedere alla corretta differenziazione.
- Nel caso di utenze condominiali i contenitori sono collocati all'interno dell'area privata e, qualora siano ubicati in un apposito spazio, facilmente accessibile ai mezzi di raccolta, privo di barriere architettoniche per il loro raggiungimento e svuotamento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, impedimenti in altezza, ecc...).
- L'amministratore condominiale o il titolare o il legale rappresentante della ditta può richiedere al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata, affidando le chiavi di accesso al Gestore, previa sottoscrizione di idonea liberatoria e creando le condizioni di accesso ottimali onde consentire lo svolgimento del servizio in idonee condizioni di sicurezza; il costo di tale servizio è escluso dalla tariffazione e il contratto, di tipo privatistico, avviene tra il richiedente ed il Gestore. Il corrispettivo è definito dal Gestore previo parere del Comune.
- Le utenze residenti in condominio dovranno provvedere a separare correttamente i rifiuti collocandoli nei vari contenitori presenti nel locale rifiuti o negli spazi comuni. Per i condomini con più di 5 unità abitative, il Gestore è disponibile, su richiesta dell'amministratore di condominio, al servizio opzionale di ritiro interno dei contenitori

differenziati, alle condizioni ed ai costi che sono stati concordati con il Comune. Il Gestore presenta specifica offerta all'amministratore condominiale o al titolare.

- Il servizio di esposizione all'esterno dei contenitori/sacchi potrà essere richiesto anche ad altri soggetti privati. Diversamente si prevede l'esposizione all'esterno come per i condomini sotto le 5 unità e come per il contenitore degli scarti vegetali, che deve infatti essere sempre esposto all'esterno.
- In caso di non corretta separazione e collocazione dei rifiuti nei debiti contenitori il Gestore non effettuerà la raccolta e provvederà a segnalare, tramite etichetta adesiva informativa, il Condominio.
- Alle utenze che si insediano nel territorio è fornito, a cura del Gestore, una dotazione di contenitori e sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
- I contenitori si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente Regolamento e dal Gestore del servizio.
- Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori familiari e condominiali concessi in comodato d'uso è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Le utenze possono richiedere al Gestore un servizio aggiuntivo e opzionale a pagamento per il lavaggio dei contenitori, aventi capacità uguale o superiore a 120 litri, secondo le tariffe stabilite dal Gestore d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

B. ULTERIORI SPECIFICHE DEL "PORTA A PORTA" PRESSO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- Il servizio del porta a porta presso attività commerciali avviene all'esterno e come nella lettera A). È facoltà delle utenze non domestiche avvalersi di un servizio aggiuntivo opzionale a pagamento per la raccolta all'interno delle proprietà. Tale servizio potrà essere concordato con il Gestore previa stipula di apposito contratto.
- Viene effettuata quasi esclusivamente presso le aree private fatta eccezione per gli imballaggi in cartone, specialmente in centro storico, ove la raccolta avviene prevalentemente su suolo pubblico in spazi concordati. L'esposizione sul suolo pubblico deve avvenire in giorni ed orari concordati con il Gestore. In caso di esposizione in orari non concordati qualora venisse accertata da parte del Gestore o dalla Polizia Locale, la provenienza dell'imballaggio, dopo aver avvisato per due volte chi ha effettuato l'esposizione, si procederà ad elevare allo stesso la relativa sanzione. La raccolta presso le utenze commerciali riguarda: imballaggi in cartone nei

- casi in cui non si depongono sul suolo pubblico; imballaggi di vetro e lattine, umido, verde, imballaggi in legno, imballaggi in plastica, olio vegetale.
- Relativamente alla raccolta dell'olio avviene presso grandi produttori (ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc.) ubicati sul territorio comunale, che utilizzeranno appositi contenitori forniti dal Gestore.
 - Per la raccolta della frazione secca residuale è prevista l'esposizione di contenitori dotati di Rf-id (TAG), ai fini dell'applicazione del sistema di misurazione puntuale.
 - Si procede inoltre a recuperare presso le attività commerciali/servizio toner e cartucce, e pile la cui raccolta viene eseguita, presso i grandi produttori del territorio comunale, utilizzando contenitori forniti dal Gestore che provvederà a svuotarli su chiamata.

C. UTENZE GRANDI PRODUTTRICI

- Sono grandi utenze non domestiche presso le quali viene eseguita la raccolta differenziata di imballaggi in cartone, imballaggi in legno, scarti vegetali, materiali ferrosi impiegando, a seconda della produzione, diverse tipologie di contenitori forniti dal Gestore del servizio.

Art. 25 bis - Norme per la raccolta delle singole frazioni

1. Le frequenze di raccolta sono rappresentate nei calendari inseriti nella Carta di Qualità del Servizio.

2. Raccolta frazione organica (FORSU)

- I rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida (avanzi di cibo, quali bucce di frutta e verdura, ossa, pesce, pasta, riso, filtri di caffè e di tè, gusci di uova, etc., tovaglioli) senza scarti di plastiche, metalli, inerti, pile, batterie, farmaci o altri rifiuti non compostabili, devono essere conferiti negli appositi contenitori.
- I rifiuti appartenenti alla frazione umida vengono raccolti a domicilio all'interno di secchielli areati per cucina tramite sacchetti biodegradabili e compostabili certificati e vengono conferiti dal produttore a bordo strada, con mastello da 30 l o bidone da 120 l marrone, nei giorni e orari definiti nella Carta di Qualità del Servizio.
- È istituito il conferimento separato dei rifiuti di provenienza alimentare, di modestissime quantità di scarti vegetali (es fiori recisi) domestici.
- I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di compostaggio per il loro riciclo.
- I sacchetti per la frazione umida possono essere ritirati dagli utenti presso Spazio Comune, in cui è presente un apposito distributore automatico, al quale si accede

mediante Carta Regionale dei Servizi (CRS)-tessera sanitaria - sono valide le CRS di tutti i componenti del nucleo familiare.

3. Carta e cartone

- I rifiuti in carta, cartone e tetrapak formati prevalentemente da materiali cellulosici o a prevalente composizione cellulosica. Nella medesima frazione può essere conferita carta ad uso grafico, tipo giornali e riviste.
- La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), all'interno del contenitore fornito, senza l'utilizzo di sacchetti.
- La carta raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni e orari, e secondo le modalità definite nella Carta di Qualità del Servizio.
- Oltre che con la raccolta a domicilio la carta può anche essere conferita presso il Centro comunale di Raccolta, secondo le modalità e gli orari indicati nella Carta di Qualità del Servizio.
- La carta raccolta verrà conferita a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06 o in alternativa conferito a impianti di recupero in regime di libero mercato.

4. Vetro e lattine

- La raccolta del multimateriale riguarda i rifiuti costituiti da imballaggi di vetro unitamente a contenitori e materiali realizzati in alluminio (fogli in alluminio, lattine bibite, etc) e banda stagnata (lattine pelati, fagioli, cibo per animali etc.). Il multimateriale, pulito e privato dell'eventuale involucro di materiale diverso, viene conferito in appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale, da collocare a bordo strada nei giorni e orari, e secondo le modalità definite nella Carta di Qualità del Servizio.
- Oltre che con la raccolta a domicilio il vetro può anche essere conferito presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità indicate nella Carta di Qualità del Servizio.
- Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.

5. Plastica

- I rifiuti sono costituiti da imballaggi in plastica, alimentari e non alimentari, quali bottiglie, flaconi, vaschette, sacchetti, polistirolo, pellicole, film etc.
- I rifiuti di plastica devono essere conferiti in sacchi da 100 lt. o bidoni carrellati forniti dall'Amministrazione e collocati a bordo strada nei giorni e orari e secondo le modalità definite nella Carta di Qualità del Servizio.
- I contenitori per liquidi, prima del loro conferimento, devono ove possibile essere schiacciati al fine di ridurre l'ingombro volumetrico.

- Oltre che con la raccolta a domicilio la frazione può anche essere conferita presso il Centro di Raccolta, secondo le modalità indicate nella Carta di Qualità del Servizio.
- Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.

6. Secco residuo (Rifiuti Urbani residuali - RUR)

- La frazione Secca Residua dei Rifiuti Urbani si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.
- I rifiuti urbani provenienti dalla frazione secca residua vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti, a cura del produttore, in sacchi azzurri dotati di Rf-id (TAG) per la misurazione puntuale, della capacità di litri 40 - 60 o 110, da collocare a bordo strada e/o pertinenze interne secondo accordi con il Gestore, nei giorni e orari definiti nella Carta dei Servizi o anche mediante cassonetti dotati di Rf-id (TAG).
- I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di trattamento finale autorizzati.

7. Panni igienici

- Pannolini e pannoloni vanno conferiti ordinariamente nel secco residuo. Per le famiglie con bimbi piccoli e persone affette da particolari patologie è possibile conferire pannolini e pannoloni in specifici sacchi di colore viola, che non incidono sul conteggio della produzione di rifiuto residuo. Il servizio è fornito a titolo gratuito, e prevede, oltre al ritiro lo stesso giorno del secco residuo, di un ulteriore ritiro settimanale dedicato.
- L'attivazione del servizio può essere richiesta presso gli sportelli del Gestore o tramite comunicazione allo stesso. Al momento della richiesta viene consegnata una prima dotazione di sacchi viola, le successive dotazioni potranno essere richieste presso gli sportelli del Gestore o tramite comunicazione allo stesso.
- La cessazione del servizio dovrà essere comunicata con le stesse modalità di cui sopra da parte dell'utenza. Detto servizio potrà comunque cessare d'ufficio nel momento in cui decadono le condizioni.

8. Scarti vegetali

- Il servizio di ritiro porta a porta degli scarti vegetali viene effettuato con frequenza settimanale secondo le modalità definite da calendario dal primo lunedì di marzo all'ultimo sabato di novembre.
- Durante la stagione invernale (dicembre-gennaio-febbraio) la raccolta degli scarti vegetali verrà effettuata non più con frequenza settimanale ma con frequenza mensile. Il giorno e le modalità di raccolta in ciascuna zona della città restano invariate, viene

modificata solo la frequenza del servizio, che rispetterà apposito calendario, definito annualmente.

- Il contenitore per la raccolta degli scarti vegetali deve essere espressamente richiesto dal cittadino, con le seguenti modalità: presso gli uffici del Gestore o tramite PEC.
- Indipendentemente dalle dimensioni degli spazi verdi privati sarà fornito alle utenze un contenitore carrellato da lt 240 di colore marrone.
- L'utente è tenuto ad esporre, su suolo pubblico ed in modo facilmente visibile, il contenitore nel rispetto del calendario di ogni singola zona e a ritirarlo nel più breve tempo possibile a svuotamento avvenuto. È fatto divieto lasciare il contenitore su suolo pubblico in modo continuativo. Dopo due segnalazioni fatte all'utente interessato il contenitore, in accordo con il Comune, verrà rimosso.

9. Cassoni scarrabili per la raccolta del vegetale

- Il servizio prevede anche la collocazione a cadenza quindicinale di cassoni scarrabili dedicati alla raccolta degli scarti vegetali ubicati in posizioni definite del territorio comunale.
- È inoltre possibile conferire gli scarti vegetali alla piattaforma di S. Rocco in via Carpenella.

10. Compostore domestico

- È possibile richiedere il compostore per i rifiuti organici al Gestore.
- Il "composter" o compostiera è un contenitore nel quale si ripone il rifiuto organico; trascorso un certo periodo di tempo il rifiuto diventa ammendante, utilizzabile, ad esempio, in giardino.
- Per ritirare il compostore sarà sufficiente recarsi presso il Gestore, oppure lo si può richiedere mediante PEC/comunicazione allo stesso, in questo caso il Gestore provvederà, previo contatto, a definire le modalità di ritiro.

11. Pile e farmaci scaduti

- Le pile sono materiali pericolosi e devono essere conferiti negli appositi contenitori, posti sul territorio comunale, presso rivendite di materiale elettronico, edifici pubblici, supermercati e presso la Piattaforma della raccolta differenziata.
- I farmaci scaduti sono materiali pericolosi e devono essere conferiti negli appositi contenitori, posti sul territorio comunale in prossimità di farmacie.
- Il Gestore conferisce i materiali raccolti presso impianti autorizzati dedicati.

12. Ingombranti e RAEE

- Il servizio prevede la raccolta a domicilio a chiamata delle seguenti tipologie di rifiuto ingombrante ad uso domestico: mobilio, oggetti d'arredo voluminosi, elettrodomestici (esclusi RAEE Professionali).
- La raccolta a domicilio viene effettuata con le seguenti modalità:

- a. il servizio viene reso all'interno delle proprietà private, a piano strada o comunque a piano raggiungibile dal mezzo di raccolta. La raccolta presso l'abitazione al piano dell'utente può essere richiesta con costi a carico dell'utente;
- b. il rifiuto deve essere esposto al pubblico servizio tra le ore 21.00, del giorno antecedente il ritiro, e le ore 6.00 del giorno del ritiro avendo cura, se l'esposizione avviene su suolo pubblico, di esporre un cartello ben visibile con l'indicazione che il prelievo avverrà a cura del Gestore;
- c. il servizio può essere richiesto con le seguenti modalità: richiesta telefonica, APP Rifiutiamo, sito web;
- d. le quantità massime consentite per singolo ritiro sono 8 pezzi per prelievo (fino a n. 5 sedie viene considerato n. 1 pezzo);
- e. i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) quali ad esempio frigoriferi e lavatrici, possono essere conferiti in quantità non superiore ad un pezzo per tipologia. Il materiale deve avere una lunghezza massima di 2,5 m per singolo pezzo;
- f. ogni utente può effettuare una richiesta al mese.

Raccolta RAEE con postazione mobile ECOCAR

- Per la raccolta dei RAEE è attiva anche l'installazione di postazioni mobili mediante ECOCAR, attuata a cadenza mensile nei vari quartieri della città, secondo apposito calendario definito annualmente
- Alle postazioni di raccolta possono recarsi tutti i cittadini, indipendentemente dalla zona di residenza, in base alle proprie esigenze logistiche e di disponibilità.
- I rifiuti che possono essere conferiti nella postazione mobile dei RAEE sono apparecchiature elettriche ed elettroniche quali, ad esempio, computer, stampanti, televisori, telefoni, ferri da stiro, asciugacapelli, rasoi elettrici, lampade e lampadine a risparmio energetico, neon, aspirapolvere, forni a microonde, ecc.

13. Oli vegetali esausti

- La raccolta viene effettuata tramite appositi contenitori stradali a tenuta stagna, collocati nei vari quartieri, che consentono il conferimento del rifiuto senza operazione di travaso, utilizzando bottiglie/contenitori in plastica.

14. Indumenti usati (rifiuti tessili)

- Gli utenti possono conferire gli indumenti usati, ma riutilizzabili, presso i contenitori dislocati sul territorio.
- La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.
- Gli stracci e gli indumenti in pessimo stato e non più riutilizzabili, possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale, come rifiuto secco, pertanto si richiama quanto già indicato al suddetto comma 6.

15. Lettiere per animali domestici

- Gli utenti possono conferire presso la piattaforma di San Rocco (via Carpenella), in uno specifico contenitore carrellato, le lettiere di qualsiasi genere dei propri animali domestici, sia biodegradabili che no, sabbia da lettiera/giaciglio, traversine e assorbenti, senza far uso dei sacchi azzurri del secco indifferenziato, ma utilizzando qualunque sacco, purché trasparente, per consentire la verifica del contenuto.

16. Raccolta di siringhe abbandonate

- La raccolta viene effettuata sulle strade ed aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti tali da evitare rischi di contagio e infezione. Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione autorizzato.

17. Raccolta trucioli in legno prodotti da liutai

- La raccolta viene effettuata mediante contenitori specifici consegnati ai liutai che hanno fatto apposita richiesta.
- Il servizio di raccolta è a chiamata e si svolge con frequenza mensile.

18. Raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico

- Il servizio prevede la rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto (es: cumuli di materiale inerte, piccoli rottami, materiale cartaceo, materiale vegetale, pneumatici usati, immondizie varie) abbandonato su suolo pubblico, classificato come urbano ai fini della raccolta.
- Qualora tra il materiale convenuto si riscontrassero rifiuti classificabili come speciali e/o pericolosi, prima della raccolta sono attivate, eventualmente incaricando ditte specializzate, le analisi necessarie al fine della corretta caratterizzazione e successivo smaltimento.

Art. 25 ter - Piattaforma Comunale San Rocco

1. Le utenze hanno accesso alla Piattaforma comunale sita in via Carpanella tutti i giorni, domenica compresa. I rifiuti che possono essere conferiti sono di seguito elencati:

- Elettrodomestici (tv, frigoriferi, forni, aspirapolveri, ecc.);
- Computer e accessori, stampanti;
- Toner e cartucce stampanti;
- Barattoli e sacchetti per colle, vernici, materiali edili in piccole quantità;
- Imballaggi con evidenti residui del contenuto;
- Rifiuto pericoloso: da conferire solo il “fai da te”;
- Rifiuti urbani pericolosi (domestici): prodotti chimici;
- Domestici infiammabili, pile, ecc.;
- Oggetti in ceramica e terracotta;
- Lampade e tubi al neon; lampadine a risparmio energetico;
- Specchi;

- Giocattoli;
 - Mobili;
 - Materassi;
 - Ferro;
 - Legno;
 - Tessuti;
 - Beni durevoli in plastica (elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo, ecc.);
 - Siringhe;
 - Oli e grassi alimentari (olio di frittura, olio di conservazione di cibi in scatola).
2. Modalità di accesso alla piattaforma di Via Carpenella:
- Per le utenze domestiche l'accesso alla Piattaforma è consentito unicamente utilizzando la Carta Regionale dei Servizi CRS (tessera sanitaria - sono valide le CRS di tutti i componenti del nucleo familiare).
 - Per le utenze non domestiche (attività produttive, artigianali, agricole, commerciali ecc...) l'accesso alla Piattaforma è consentito utilizzando il tesserino magnetico consegnato dal Gestore.
3. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune, direttamente o tramite il Gestore, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, vigenti ai sensi della normativa in materia, con il CONAI e con le associazioni di categoria specializzate.
4. Oggetti di piccole dimensioni, rifiuti differenziabili (carta, cartone, plastica, vetro ecc.) piccoli elettrodomestici, computer e video, giocattoli, vasi, piatti, oggetti in ceramica dovranno essere conferiti, dagli utenti, autonomamente presso la Piattaforma della raccolta differenziata di via Carpenella nell'orario di apertura.

Art. 26 - Tipologia dei contenitori

1. Nel rispetto degli atti di affidamento del servizio, il Gestore, stabilisce il numero e la capacità volumetrica ed il tipo dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.
2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
3. I contenitori per la raccolta del vetro + metallo (lattine) devono essere contrassegnati da colore VERDE, con capacità variabile di 30-120-240 litri.
4. I contenitori per la raccolta della plastica devono essere contrassegnati da colore GIALLO, con capacità variabile di 240-360-1100 litri.
5. I contenitori per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore BIANCO e avere capacità variabile di 40-240-360-770 litri.
6. I contenitori per la raccolta degli scarti vegetali e dell'umido devono essere contrassegnati da colore MARRONE, con capacità variabile da 25-120 litri.
7. I contenitori per la raccolta delle pile e dei farmaci scaduti devono essere contrassegnati da colore ROSSO/GRIGIO.
8. I contenitori utilizzati per la raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali, residui dalla cottura degli alimenti, devono essere dotati di chiusura ermetica, a tenuta stagna, e devono presentare caratteristiche strutturali tali da essere maneggiati agevolmente.
9. In caso di ulteriore specializzazione nella raccolta dei rifiuti differenziati, il Gestore provvederà ad individuare ulteriori idonei contenitori.

10. Il modello di raccolta e i relativi contenitori specifici per frazioni, esclusa la frazione secca residuale oggetto di misurazione puntuale (vedasi art. 24 bis), sono riepilogati nella tabella seguente.

RIFIUTO	ABITAZIONI da 1 a 5 famiglie	CONDOMINI con più di 6 famiglie
 CARTA	 Contenitore bianco 40 lt	 Cassonetto bianco 240/360 lt
 PLASTICA	 Sacco giallo	 Cassonetto giallo 360 lt
 VETRO E LATTINE	 Contenitore verde 30 lt	 Cassonetto verde 120/240 lt
 SCARTI VEGETALI	 Carrellato marrone 240 lt	 Carrellato marrone 240 lt
 UMIDO	  Contenitore marrone per esposizione 25 lt con sacchetti in MaterBI®	 Contenitore marrone per sottolavabo 7lt  Cassonetto marrone 120 lt con sacchetti in MaterBI®

Art. 27 - Modalità di conferimento

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal D.Lgs. n.152/06 e dalla L.R. 26/03 e s.m.i, i cittadini sono tenuti ad attuare la differenziazione ed il corretto conferimento separato delle frazioni recuperabili o da destinare a smaltimento controllato dei rifiuti, sia che si tratti di rifiuti urbani domestici o di rifiuti provenienti da attività commerciali e/o da servizi attraverso raccolta a domicilio o ove previsto al corretto conferimento immettendo i rifiuti nei corretti contenitori come regolamentato dall'art.26 del presente Regolamento. È fatto divieto di conferire nei contenitori dedicati ai rifiuti differenziati sostanze estranee alla specifica tipologia, compresi i rifiuti indifferenziati o non adeguatamente differenziati.
2. La frazione secca residuale è oggetto di misurazione puntuale per via indiretta (volume) secondo il modello «vuoto per pieno» (ritiro dei sacchi/contenitori esposti, considerati pieni); è previsto un sistema basato sull'impiego della tecnologia Rf-id (TAG), da applicare a diverse tipologie di contenitori ovvero sacchi a perdere e/o cassonetti carrellati.
3. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero in modo che lo smaltimento, costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti.
4. Il conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti vengono effettuati mediante raccolta a domicilio, secondo le modalità e tempi prefissati. È possibile il conferimento presso la piattaforma per la raccolta ed il primo trattamento dei materiali raccolti in forma differenziata durante le ore di apertura della stessa.

5. Il conferimento nei contenitori condominiali a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:
- dopo l'uso, gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
 - è vietato introdurre nei contenitori materiali o sostanze diverse da quelle indicate sul contenitore stesso;
 - i materiali voluminosi e, comunque, qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

Il conferimento di frigoriferi, lavatrici, cucine, elettrodomestici in genere di provenienza domestica, viene effettuato a domicilio su richiesta degli utenti o direttamente presso la piattaforma per la raccolta differenziata.

Art. 28 - Pulizia dei contenitori

- Dovrà essere cura degli utenti provvedere alla pulizia dei contenitori avuti in dotazione. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori familiari e condominiali o in uso ad attività commerciali, concessi in comodato d'uso è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.
- Le utenze possono richiedere al Gestore un servizio aggiuntivo e opzionale a pagamento per il lavaggio dei contenitori, aventi capacità uguale o superiore a 120 litri, secondo le tariffe stabilite dal Gestore d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

Art. 29 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

- I rifiuti urbani pericolosi devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.
- I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:
 - le batterie, presso la piattaforma;
 - le pile, in appositi contenitori presso i rivenditori di pile o in appositi contenitori stradali dislocati presso rivendite di materiale elettronico, edifici pubblici, supermercati, oppure presso la piattaforma;
 - i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, in appositi contenitori collocati presso le farmacie oppure presso la piattaforma;
 - i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" devono obbligatoriamente essere conferiti a cura del produttore, presso la piattaforma della raccolta differenziata;
 - le siringhe, provenienti da uso domestico devono essere rese inoffensive, coprendole con apposito cappuccio e riposte in bottiglie di plastica che, opportunamente chiuse, devono essere conferite alla piattaforma delle raccolte differenziate;
 - i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con sistema di raccolta porta a porta a chiamata, presso la piattaforma comunale e mediante il servizio Ecocar.
- Il Gestore curerà lo svuotamento dei contenitori stradali con cadenza massima mensile e comunque quando necessario ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 30 - Informazioni

1. Il Gestore dei servizi di raccolta differenziata organizza, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini. L'Amministrazione Comunale svolge un ruolo propositivo e di controllo affinché l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini avvenga con cadenza periodica (almeno annuale) e abbia come fine la diminuzione della produzione dei rifiuti alla fonte, l'incremento del riutilizzo ed il riciclo.
2. Attraverso il sito internet del Gestore e l'App "RifiutiAMO" è data diffusione delle informazioni circa i vari servizi attivati nella città di Cremona, oltre che delle novità, delle campagne di comunicazione/sensibilizzazione e dei principali eventi da diffondere agli utenti.
3. Anche sul sito internet ufficiale del Comune di Cremona è possibile reperire informazioni circa il servizio svolto in collaborazione con il Gestore, insieme a campagne di comunicazione e comunicazioni utili per i cittadini.
4. La modulistica a servizio dei cittadini è scaricabile dal sito internet del Gestore.

Art. 31 - Raccolte svolte da Associazioni di volontariato e con finalità benefiche

1. Iniziative specifiche di raccolte differenziata, a scopo benefico, possono essere avviate anche al di fuori dello schema previsto nei precedenti articoli, da Associazioni di volontariato e Associazioni ambientaliste. Tali raccolte possono essere avviate solo subordinatamente ad accordi con il Gestore e con l'Amministrazione Comunale.
2. Le suddette associazioni dovranno concordare preventivamente con il Gestore le modalità di svolgimento, con particolare attenzione alla tipologia dei rifiuti oggetto di raccolta ed al punto di accumulo in cui dovrà essere conferito il materiale rinvenuto.

TITOLO V – Prescrizioni e norme specifiche

Art. 32 Obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani devono rispettare le norme del presente regolamento, curando in particolare il corretto e puntuale conferimento delle diverse frazioni dei rifiuti.
2. È vietato a chiunque oltre a quanto già espresso:
 - a) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
 - b) spostare senza autorizzazione i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti;
 - c) conferire al servizio qualunque rifiuto prodotto al di fuori del territorio comunale;
 - d) conferire rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso.
3. Le utenze non domestiche devono tener distinti sin dall'origine:
 - a) i flussi dei rifiuti speciali (pericolosi o non) dai rifiuti urbani, provvedendo autonomamente alla gestione dei rifiuti speciali nel rispetto della normativa di settore;
 - b) le varie frazioni dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.

4. Agli operatori del servizio si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).
5. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito e preventivamente istruito.

Art. 33 -Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani per UtENZE non domestiche

1. Le UtENZE non domestiche che producono rifiuti urbani, conferiti al di fuori del servizio pubblico, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 238 -comma 10- del Dlgs. 152/2006, dovranno procedere secondo le disposizioni contenute all'art. 14 "Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani" del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva.
2. Per notificare la scelta di cui al comma 1, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione al Gestore e per conoscenza al Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero suddivisi per frazione di riferimento che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, copia dei contratti sottoscritti con i soggetti che effettuano l'attività di recupero e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso copia, allegando altresì copia del documento di identità del legale rappresentante.
3. Per le utENZE non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa statale, salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini indicati dall'art. 14 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, dovrà comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni stabilite dal Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i

soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
6. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

TITOLO VI – Disposizioni varie e regime sanzionatorio

Art. 34 - Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la sicurezza, l'incolumità e il benessere della collettività e del singolo;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio comprese nello specifico rogge, corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità, efficienza ed efficacia, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
2. Il Comune promuove con il Gestore forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, nonché a raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino utente attraverso una campagna capillare di comunicazione fatta in più fasi e coinvolgendo gli amministratori di condomini, le categorie economiche, le scuole, i comitati di quartiere, le associazioni, gli enti del terzo settore.
3. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune, direttamente o tramite il Gestore, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, vigenti ai sensi della normativa in materia, con il CONAI e con le associazioni di categoria specializzate.
4. OSSERVATORIO RIFIUTI del comune di Cremona. L'Osservatorio rifiuti è un organismo che è stato ricostituito formalmente nel 2021 dopo la prima costituzione avvenuta nel 2015. L'Osservatorio Rifiuti è stato istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 in data 02.04.2021 e costituito con Decreto Sindacale con PG 46239 del 2/7/2021. L'Osservatorio riveste il ruolo di importante punto di condivisione e confronto

fra tutti i soggetti coinvolti, con lo scopo di monitorare l'andamento del servizio raccolta rifiuti nella città e di seguire le fasi del progetto "tariffa puntuale".

Art. 35 - Sistema sanzionatorio e di vigilanza

1. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento sono punite secondo le sanzioni di cui all'allegato A in relazione alle norme del titolo I sezione I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto n. 267, salvo che il fatto sia disciplinato da normative superiori o specifiche.
2. Gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento possono essere aggiornati con deliberazioni della Giunta comunale ai sensi della Legge 24 luglio 2008 n. 125.
3. Le funzioni sanzionatorie, per le violazioni previste dal presente Regolamento, sono esercitate dal personale della Polizia Locale.
4. Le funzioni di accertamento potranno essere svolte anche dagli agenti ambientali, qualificati e designati dal Sindaco.

Art. 35 bis – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 - 263 del D.lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, oltre al recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Più in dettaglio si applicano le seguenti misure delle sanzioni di cui alla Tabella ALLEGATO A).
2. Nel caso di violazioni relative ad utenze condominiali, la sanzione è applicata alla singola utenza, qualora individuata; in caso contrario la sanzione è applicata in solido a tutti i condomini.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge 689/81 è l'Amministrazione Comunale.
4. L'Autorità competente che introita la sanzione è il comune di Cremona. I proventi delle sanzioni sono destinati alla parziale riduzione dei costi di gestione del servizio.
5. A chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità si applicano le sanzioni previste dal D.lgs. 152/2006 o dall'art. 650 del Codice Penale.

Art. 36 - Smaltimento animali morti su suolo pubblico di fauna non selvatica

1. Il recupero, trasporto e smaltimento di animali morti rinvenuti sulle strade del territorio di competenza, limitatamente alle carcasse animali di fauna non selvatica o piccola fauna selvatica, non rientrante nel recupero da parte della Regione, viene espletato a seguito di segnalazione al competente ufficio del Comune, che attiva ditta specializzata,

opportunamente incaricata allo scopo, in possesso di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 37 - Carta della Qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

1. I diritti degli utenti sono garantiti dalla Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata dal Consiglio Comunale, che contiene standard e modalità di erogazione dei servizi da parte del Gestore.

Art. 38 - Norme transitorie e finali

1. Nelle more dell'estensione all'intero territorio comunale del nuovo servizio di raccolta differenziata "porta a porta", per le zone non servite saranno applicate le disposizioni di cui al Testo Unico ambientale D. Lgs 152/06 ed al Regolamento Locale di Igiene vigente, per quanto attiene gli specifici articoli di competenza, a tutela del decoro degli spazi pubblici e privati.
2. Il presente Regolamento, ivi compresi gli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia.

ALLEGATA TABELLA SANZIONI

TABELLA SANZIONI ALLEGATO A)

ARTICOLO 3 - Classificazione dei rifiuti	
- Comma 2	- sanzione euro 150
- Comma 3	- sanzione euro 150
- Comma 4	- sanzione euro 150
ARTICOLO 8 - Modalità di Espletamento del servizio	
- Comma 1	- sanzione euro 100,00
- Comma 2	- sanzione euro 100,00
- Comma 3	- sanzione euro 300,00
- Comma 4	- sanzione euro 100,00
- Comma 5	- sanzione euro 400,00
- Comma 6	- sanzione euro 350,00
- Comma 7	- sanzione euro 300,00
- Comma 8	- sanzione euro 100,00
- Comma 9	- sanzione euro 100,00
- Commi 10- 11	- sanzione euro 450,00
- Commi 12-13	- sanzione euro 300,00
ARTICOLO 9 - Fornitura, tipologia e collocazione dei rifiuti	
- Comma 1	- sanzione euro 150,00
- Comma 2	- sanzione euro 150,00
- Comma 6	- sanzione euro 150,00
- Comma 9	- sanzione euro 150,00
- Comma 11	- sanzione euro 150,00
ARTICOLO 14 Bis - Spazzamento stradale, parchi e giardini pubblici	
- Comma 7	- sanzione euro 100,00
ARTICOLO 15 - Divieti	
- Comma 1- 1 BIS	- sanzione euro 150,00 – 450,00 INGOMBRANTI
- Comma 2	- sanzione euro 100,00
- Comma 3	- sanzione euro 100,00
ARTICOLO 17 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	
- Comma 1	- sanzione euro 150,00
- Comma 3 lett A	- sanzione euro 100,00
- Comma 3 lett B	- sanzione euro 100,00

ARTICOLO 18 - Pulizia dei mercati, delle fiere e dei posti di vendita ambulante	
- Comma 2	- sanzione euro 150,00
- Comma 3	- sanzione euro 150,00
- Comma 4	- sanzione euro 150,00
- Comma 5	- sanzione euro 150,00
- Comma 6	- sanzione euro 200,00
ARTICOLO 19 - Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico	
- Comma 1	- sanzione euro 150,00
ARTICOLO 19 bis - Pulizia delle foglie provenienti da fondi privati	
- Comma 1	- sanzione euro 100,00
ARTICOLO 20 - Pulizia delle aree esterne alle attività	
- Comma 1	- sanzione euro 150,00
- Comma 2	- sanzione euro 150,00
- Comma 3	- sanzione euro 150,00
- Comma 4	- sanzione euro 150,00
- Comma 5 - 6	- sanzione euro 150,00
ARTICOLO 21 - Iniziative, eventi e manifestazioni pubbliche	
- Commi 6 - 7	- sanzione euro 150,00
ARTICOLO 22 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti	
- Comma 1	- Sanzione euro 150,00
- Comma 4	- Sanzione euro 150,00
ARTICOLO 22 bis - Attività di volantinaggio	
- Comma 1	- sanzione euro 200,00
ARTICOLO 22 ter - Contenitori di materiale pubblicitario	
- Comma 1	- sanzione euro 100,00
ARTICOLO 22 quater - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri	
- Commi 1 - 2	- sanzione euro 100,00
ARTICOLO 22 quinquies - Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico - Ripristino dello stato dei luoghi	
- Comma 1	- sanzione euro 100,00
ARTICOLO 27 - Modalità di conferimento	
- Comma 1	- sanzione euro 150
- Comma 2	- sanzione euro 150
- Comma 3	- sanzione euro 150
- Comma 4	- sanzione euro 150
- Comma 5	- sanzione euro 150
ARTICOLO 28 - Pulizia dei contenitori	
- Comma 1	- sanzione euro 100,00
ARTICOLO 29 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi	
- Commi 1 - 2	- sanzione euro 300,00
ARTICOLO 32 - Obblighi generali	
- Comma 1	- sanzione euro 150,00
- Comma 2 lett A e lett B	- sanzione euro 150,00
- Comma 2 lett C e lett.D	- sanzione euro 200,00